



Note alle proposte di modifica pervenute

Note in materia di specializzazione

Proposte di modifica dello statuto vigente

1. Note alle proposte di modifica pervenute

La continua evoluzione del mondo dell'Avvocatura e i giornalieri stravolgimenti in materia di processi e di ruolo dell'Avvocato impongono, ad avviso di chi scrive, l'esigenza di un'associazione snella e poco burocratizzata capace di rispondere in tempo reale alle esigenze e alle difficoltà dei suoi iscritti. E a tal fine, perché l'associazione possa assolvere alle sue finalità, è necessario che l'attività delle singole ATA, operando in ambito locale, sia fortemente propositiva e propulsiva anche e soprattutto verso il Segretario Generale e il Direttivo.

In tal senso non depongono le proposte di prevedere distretti, macroaree o coordinamenti regionali che appesantiscono la struttura dell'associazione, il suo funzionamento nei rapporti con le istituzioni e le altre realtà del mondo forense, con il rischio che a fronte di una maggiore capacità del distretto o della macroarea corrisponda un affievolimento di dette capacità a livello nazionale.

Lo stesso dicasi relativamente alla previsione di “*sei dipartimenti specialistici composti da 20 consiglieri nazionali cadauno*” o di un'autonomia finanziaria di detti dipartimenti o di dipartimenti di studio e formazione tesi alla specializzazione che potrebbero favorire il concentrarsi di un maggiore interesse su tali temi rispetto alle finalità e agli scopi per cui ANF è sorta.

Anche le proposte tese a prevedere nuovi organi con nuovi poteri, senza considerare l'aspetto finanziario connesso a realizzazione e funzionamento, non depongono in tal senso. Peraltro, nemmeno l'idea di un Tesoriere che possa fortemente condizionare l'attività del segretario non sulla base di scelte e iniziative condivise dall'ANF ma su questioni di bilancio favorisce l'associazione in termini di sua agilità e rapido coordinamento e movimento.

2. Il regolamento del CNF sulle specializzazioni

Il regolamento è del 24 settembre 2009.

L'Associazione Nazionale Forense non ha mancato di contestare sin da subito l'annunciata iniziativa del Consiglio Nazionale Forense, evidenziando - in particolare - che una simile determinazione non poteva essere sottratta alla approfondita ed irrinunciabile discussione da parte dell'intera Avvocatura Italiana, il cui Congresso - peraltro - si terrà a Genova nel prossimo Novembre.

Discussione ancora più necessaria per tutte le perplessità espresse **non soltanto** da parte di associazioni forensi quali ANF ed AIGA, di gran lunga le più rappresentative dell'avvocatura italiana - se non altro in termini numerici - rispetto a quelle associazioni c.d. specialistiche che tale provvedimento hanno di fatto sponsorizzato e patrocinato (UCPI, UGI, AIAF, UNCAT), **ma anche** da parte dei Consigli degli Ordini degli Avvocati.



Ragioni di opportunità avrebbero dovuto indurre il Consiglio Nazionale Forense a rimettere la questione al Congresso, specie in considerazione di tutte le pesantissime implicazioni che una statuizione di tal genere inevitabilmente provocherà sull'attività professionale di degli avvocati italiani.

Sempre ragioni di opportunità, ma diverse da quelle di cui sopra, avrebbero dovuto indurre il Consiglio Nazionale Forense ad astenersi dall'adozione di qualsivoglia provvedimento in argomento giacché, come già detto, ben 11 membri sui 26 che lo compongono trovansi in regime di *prorogatio*.

Il regolamento, evidentemente illegittimo o forse privo - per quanto si dirà a breve - di qualsiasi valore, rappresenta niente altro che l'appiattimento del Consiglio Nazionale Forense - in quella esposta sua carente composizione - sulle posizioni molto interessate delle indicate associazioni c.d. specialistiche.

Al riguardo non è sfuggito certamente che l'iniziativa del CNF risulta intimamente determinata, indotta e pilotata da tali associazioni, che tutte e contemporaneamente nella primavera del 2010 si ritrovarono ad adottare loro propri regolamenti sulla "*specializzazione*" forense in segno di protesta rispetto al ritardo del legislatore nel portare avanti la discussione del disegno di legge di riforma della professione forense.

La dimostrazione dell'appiattimento del CNF sulle indicazioni delle c.d. associazioni specialistiche è ulteriormente confermata dal fatto che con quel regolamento risultano iscritte di diritto nell'elenco dei formatori le Associazioni specialistiche riconosciute dal Congresso, inclusa l'Unione delle Camere Civili, che attualmente sono riconosciute solo in base alla loro generale rappresentatività, senza che sia mai stato operato alcun controllo, né sul numero degli specialisti iscritti alle associazioni, né sul loro effettivo esercizio di attività forense specialistica.

D'altro canto, pur prevedendosi nel regolamento che tali associazioni non debbano aver alcuno scopo di lucro, il CNF ha ommesso completamente di inserire il divieto che dette associazioni ed i loro dirigenti possano essere soci o in qualsiasi altro modo partecipi di società, associazioni o enti aventi fini di lucro, e che la formazione e le scuole debbano essere gestite dalle associazioni iscritte negli elenchi direttamente e senza intermediari.

Non è sfuggito nemmeno agli avvocati italiani quanto denunciato da ANF in questi giorni, e cioè che quattro delle indicate associazioni c.d. specialistiche, ispiratrici del contestato Regolamento del CNF, hanno già costituito nei mesi scorsi una società, evidentemente avente scopo di lucro, la Gnosis Forense s.r.l., nel cui oggetto sociale rientra "la gestione delle attività e dei servizi necessari alla realizzazione e al funzionamento delle scuole di alta formazione per la specializzazione professionale".

Ecco disvelato come quelle associazioni c.d. specialistiche, che - grazie a quel regolamento da esse stesso ispirato al CNF - dovrebbero assumere il ruolo di garanti *senza scopo di lucro* della professionalità della classe forense italiana, già prima della emanazione del regolamento avevano approntato i mezzi e predisposto gli strumenti per lo *sfruttamento privatistico e la gestione imprenditoriale* di enormi flussi economici da estrarre da tutti i 240.000 avvocati italiani, oggi in balia di una cerchia ristrettissima di interessi.

Infine ed a conferma della inadeguatezza, della farraginosità e della assoluta mancanza di qualsivoglia serio approccio al problema delle specializzazioni ed ai problemi dell'avvocatura italiana, non riesce comprensibile come mai siano state previste tra le specializzazioni branche del **diritto civile** (considerato nella sua interezza una macro area), quali il diritto di famiglia, quello della responsabilità civile e delle assicurazioni, della concorrenza, ecc..., nel mentre per il **diritto penale** e per quello **amministrativo**, non siano state individuate aree di specialità, nonostante trattasi di veri e propri settori o macro aree del diritto che hanno in sé ed incontestabilmente plurime speciali discipline



(si pensi per il **diritto penale** ai reati ambientali, a quelli finanziari, a quelli urbanistici, a quelli societari, a quelli fallimentari, a quelli in materia di sicurezza del lavoro, ecc..., ovvero per il **diritto amministrativo** all'area del pubblico impiego, a quella urbanistica, a quella degli appalti pubblici, a quella elettorale ecc...).

Né francamente possono ritenersi neanche lontanamente convincenti le argomentazioni svolte dal CNF nella relazione esplicativa e di accompagnamento del regolamento, ove si afferma che “ ... *per quanto riguarda gli ambiti collegati alla macroarea del diritto civile ... si è ritenuto di non identificare come oggetto di possibile specializzazione in quanto tale, trattandosi di settore troppo vasto e rispetto al quale la stessa suddivisione in sei libri del codice civile, segnala la complessità e la sua articolazione in ambiti dotati di propri caratteri distintivi. Uguale criterio non è stato seguito per il diritto penale e per il diritto amministrativo; per il primo, svolgendo la conoscenza dei meccanismi del processo ruolo determinante ed imprescindibile, qualsiasi sia il sottosectore di specializzazione individuato; per il secondo, trattandosi di materia non adeguatamente scomponibile*”.

Questi i concetti propinati agli avvocati nella relazione del CNF !!!

Peraltro la stessa Camera Civile di Venezia ha espresso formalmente il proprio dissenso sul regolamento del CNF, rilevando ... “*con sconcerto che per quanto riguarda il diritto civile sono state individuate sei aree di specialità (diritto di famiglia, dei minori e delle persone; diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni; diritto commerciale; diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale; diritto industriale; diritto della concorrenza) a fronte di nessuna, ad esempio, nell'ambito del diritto penale e di quello amministrativo*”.

Prosegue la Camera Civile di Venezia evidenziando come ... “*Tale scelta determinerà una palese disparità di trattamento all'interno dell'Avvocatura posto che coloro che esercitano prevalentemente nel diritto penale o in quello amministrativo potranno fregiarsi della qualifica di specialisti, mentre altrettanto non potranno fare coloro che non svolgano attività preminente in una delle aree suindicate, le quali, oltre a non prendere in considerazione vasti settori del diritto civile, sembrano avere invece privilegiato solo taluni ambiti, alcuni dei quali sin troppo circoscritti*”.

Tutto ciò premesso, **l'Associazione Nazionale Forense è un'associazione generalista che, per statuto, assolve (anche e, diremmo, soprattutto) a funzioni “di tutela sindacale a favore degli iscritti e, indirettamente, di tutti gli avvocati”**.

Pertanto, ad avviso della sede di Bari l'esclusione di ANF dal novero delle associazioni specialistiche (tralasciando per un attimo le considerazioni che seguiranno sulla legittimità e la valenza del provvedimento) non appare del tutto peregrina.

Non sottovalutando la circostanza che oggi gran parte di coloro che esercitano è già specializzata o tende autonomamente verso la specializzazione, si è già detto che il tema delle specializzazioni è contenuto nel disegno unitario della riforma professionale approvato nella seduta del 18.11.2009 (art. 8) e che il regolamento del CNF si presenta come il tentativo di anticipare un aspetto di una riforma oggi lontana dalla sua definitiva approvazione e con un contenuto diverso da quello approvato a novembre del 2009 e fortemente caratterizzato dalle pressioni provenienti dalla Camere Penali e dalle altre associazioni riconosciute dal regolamento.

Infine, oggi è tuttora in vigore la legge professionale forense n. 1578 del 1933 che all'art. 91 recita: “*Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale*”.

Prima o poi il tema delle specializzazioni vedrà coinvolta l'intera Avvocatura ma oggi la nostra attenzione deve concentrarsi su un regolamento del quale è lecito dubitare.



Allora, quali sono le riflessioni a cui è chiamata ANF?

Innanzitutto **mantenere, valorizzare e ribadire con vigore identità, funzioni e finalità della nostra Associazione.**

La previsione o l'introduzione nello statuto di sezioni o dipartimenti specialistici oggi appare poco utile; le novità che le proposte di modifica dello statuto sul tema non porterebbero a nulla.

Di fatto oggi (e, per quanto si è detto, giustamente), l'ANF è esclusa.

Ma anche in futuro, le proposte di modifica potrebbero non portare a nulla.

Le sezioni o i dipartimenti, costituiti secondo le indicazioni del regolamento del CNF, dovrebbero essere riconosciuti.

Ma è chiaro che in sede di riconoscimento dovrebbe essere ANF a proporsi per l'accreditamento, con l'evidente conseguenza che ci troveremmo di fronte ad un'associazione generalista e con funzioni spiccatamente sindacali che al tempo stesso si propone non come un'associazione specialistica ma come associazione addirittura multispecialistica in tanti settori quanti sono i dipartimenti creati all'interno di ANF.

Sarebbe in tal caso possibile negare che ANF, così facendo, renderebbe ibrida la sua identità, ibride le sue funzioni, esponendosi all'accusa di voler soltanto partecipare al business della formazione professionale specialistica?

Nemmeno riconoscendo ai dipartimenti autonomia finanziaria si aggirerebbero le difficoltà sopra esposte né potrebbero dirsi superate le perplessità in ordine allo snaturamento dell'associazione.

L'art. 11, comma 4, del regolamento approvato il 24.9.2010 non lascia margini di manovra al riguardo in quanto richiede come unica finalità dello statuto dell'associazione specialistica "...*la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti...*".

Forse la creazione di strutture *a latere* dell'ANF potrebbe favorire la nostra Associazione in tal senso.

O ancora meglio, l'organizzazione e la gestione di scuole o di corsi di alta formazione riservate, ex art. 7 del regolamento, non solo al CNF, agli Ordini e alle associazioni specialistiche, ma anche ad altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al quinto comma di detto articolo.

Tuttavia, oggi non è questo il punto cruciale della questione.

Oggi noi abbiamo a che fare con un regolamento (l'ennesimo!!!!) del CNF e dobbiamo discutere sul come porci rispetto ad esso, rispetto a chi lo ha emanato, rispetto alla sua valenza. Soprattutto alla luce della contrarietà già manifestata da ANF sulla stampa all'indomani della sua emanazione.

L'ATA di Bari è del parere di prepararsi in tempi rapidissimi per una dura e caparbia battaglia politica contro lo strapotere - anche regolamentare, non previsto in materia dalla vigente legge professionale, e più volte denunciato - del CNF, che, inoltre, in scadenza di mandato e privo del numero di consiglieri previsto per legge adotta un provvedimento (l'ennesimo) destinato ad incidere sulla vita professionale degli avvocati.

E l'iniziativa e la battaglia politica si impongono perché, se è vero che un Consiglio dell'Ordine può svuotare di contenuti il regolamento del CNF non riconoscendone la relativa potestà, **è anche vero che l'ANF ha il dovere di elaborare iniziative concrete (e forse anche rischiose) per assolvere alle funzioni e agli scopi che lo statuto le attribuisce e le impone.**

Ad esempio, l'Ordine degli Avvocati di Bari ha adottato - in sede di aggiornamento professionale - un proprio regolamento, così tutelando di fatto i propri iscritti, e non risulta che il CNF abbia adottato iniziative contro l'Ordine. Correttivo analogo è stato annunciato dall'Ordine di Bari sul tema in questione e anche in questo caso sarebbe assicurata una concreta tutela ai suoi iscritti.



Il quesito che ne deriva è: che valore reale ha questo regolamento? Qual è la sanzione derivante dalla sua inosservanza? Abbiamo forse notizie in ordine ad iniziative disciplinari intraprese dal CNF in danno dei colleghi (anche di Bari) per la mancata osservanza del regolamento sull'aggiornamento professionale? Non risulta niente di tutto ciò.

Se "specializzazione" dev'essere così sia, ma che ciò avvenga almeno con un provvedimento di legge che la preveda e la regolamenti!!

Allora, come deve porsi ANF rispetto a tutto ciò?

Sfruttando le risorse e le capacità professionali della nostra Associazione, **possiamo verificare se è possibile impugnare il regolamento e/o se il suo contenuto può essere segnalato all'antitrust¹?**

Una qualsiasi iniziativa può (o deve) essere assunta anche con l'apporto di associazioni del pari escluse (AIGA, così acquisendo maggiore forze e realizzando quell'unità dell'avvocatura che intende perseguire il bene comune di tutti gli avvocati)?

¹ E' a tutti noto che l'AGCM, con la segnalazione n. 41 del 21.9.2009, si è già espressa sul disegno di riforma professionale forense, e sul titolo di specialista e sul potere regolamentare del CNF (a cui hanno fatto seguito le osservazioni del CNF del 25.9.2009)

"Titolo di specialista

La proposta in esame introduce, all'articolo 8, il titolo di specialista che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi offerti da scuole o da altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, almeno della durata di due anni. A tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con un'anzianità di quattro anni. All'esito della frequenza l'avvocato deve superare un esame presso il CNF al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF. Il DDL prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF.

È previsto, inoltre, che le specializzazioni ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che stabilirà, tra l'altro, i percorsi formativi e professionali per il conseguimento del titolo di specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo.

L'Autorità osserva che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l'acquisizione del titolo di specialista destano perplessità di natura concorrenziale.

Infatti, se da un lato il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l'esistenza di specializzazioni, dall'altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscerne invece altre, con l'effetto di svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti.

Inoltre, l'Autorità auspica la previsione di un sistema aperto ed alternativo alle scuole per l'acquisizione del titolo valido per tutti i professionisti - e non solo per quelli che risultano iscritti all'albo da almeno di 10 anni - tale per cui questi possano dimostrare la relativa specializzazione a prescindere dalla frequenza delle scuole suddette. Il funzionamento del sistema non dovrebbe essere lasciato alla disponibilità esclusiva del CNF, come sembra prevedere l'articolo 8, comma 2, lettera e).

Il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini

La proposta di riforma in esame attribuisce la potestà regolamentare al CNF, rimettendo alle decisioni di quest'ultimo la disciplina di numerosi importanti aspetti della professione forense (articolo 3 e ss. e articolo 32 e ss. del DDL). Siffatta attribuzione risulta in contrasto con i principi comunitari di concorrenza che esigono una netta distinzione tra la regolazione autoritativa delle attività private che deve essere appannaggio di soggetti pubblici, effettiva espressione di interessi generali, e le varie forme di autodisciplina dei propri interessi che possono essere dettate dagli stessi privati interessati.

L'Autorità auspica quindi l'eliminazione della previsione, in quanto l'attribuzione di una potestà regolatoria in capo al CNF, che si trova di per sé in una posizione di conflitto di interessi, in quanto espressione di interessi di categoria, risulta idonea a determinare importanti restrizioni della concorrenza tra i professionisti. Il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini.

La proposta di riforma in esame attribuisce la potestà regolamentare al CNF, rimettendo alle decisioni di quest'ultimo la disciplina di numerosi importanti aspetti della professione forense (articolo 3 e ss. e articolo 32 e ss. del DDL). Siffatta attribuzione risulta in contrasto con i principi comunitari di concorrenza che esigono una netta distinzione tra la regolazione autoritativa delle attività private che deve essere appannaggio di soggetti pubblici, effettiva espressione di interessi generali, e le varie forme di autodisciplina dei propri interessi che possono essere dettate dagli stessi privati interessati.

L'Autorità auspica quindi l'eliminazione della previsione, in quanto l'attribuzione di una potestà regolatoria in capo al CNF, che si trova di per sé in una posizione di conflitto di interessi, in quanto espressione di interessi di categoria, risulta idonea a determinare importanti restrizioni della concorrenza tra i professionisti."



Possono le singole ATA e i singoli iscritti provocare interventi dei rispettivi Ordini di appartenenza?

Vogliamo provocare l'elaborazione, tra tutti gli iscritti ANF delegati al Congresso Nazionale di Genova, una mozione da presentare a fine novembre per dire con forza: "tu CNF, questo regolamento non lo puoi adottare e lo devi ritirare!!!"

Questo è il compito che oggi l'ANF è chiamata a svolgere!

Le contraddizioni, come si vede, sono tante ed è compito dell'ANF farle emergere contestando le modalità del CNF di intervenire sulla professione a suon di regolamenti e, quanto ai contenuti, invitando il CNF ad un serio e approfondito confronto sul tema, a partire dal prossimo Congresso di Genova.

Senza dimenticare, però, che percorrere contemporaneamente la strada della battaglia politico e quella dell'adeguamento dello statuto in tema di specializzazione potrebbe apparire contraddittorio, minando la credibilità dell'azione dell'ANF.

3. Proposte di modifica dello statuto vigente

Alla luce di quanto precede, lievi sono le modifiche – ove strettamente necessarie – che l'ATA di Bari ritiene di voler sottoporre all'attenzione del Congresso.

Le proposte mirano:

- alla previsione di Sezioni Giovani all'interno di ciascuna ATA per la tutela dei colleghi con età inferiore ai 40 anni,
- alla semplice promozione della crescita professionale e specialistica, anche attraverso la costituzione di sezioni, dipartimenti, enti esterni, e la gestione e l'organizzazione di scuole e di corsi di alta formazione, senza che tale attività possa acquisire carattere prevalente rispetto all'identità e alle funzioni dell'associazione,
- alla previsione di un coordinamento regionale dell'attività tra tre o più ATA senza alcuna strutturazione all'interno dell'associazione a livello nazionale e fatta salva l'autonomia dell'ATA non aderente al coordinamento territoriale,
- all'introduzione della figura del Tesoriere,
- alla rivisitazione dei poteri del segretario, del consiglio nazionale, del direttivo delle ATA.

La previsione nello statuto della possibilità di istituire sezioni specializzate o di creare organismi interni o, ancora, di gestire scuole e corsi di alta formazione, per quanto sopra detto in tema di specializzazioni, risponde all'esigenza di stimolare un'approfondita discussione sul tema che metta in risalto principalmente l'azione politica e sindacale di ANF.



1 - Costituzione

- I. E' costituita, con sede in Roma, l'associazione nazionale degli avvocati italiani, denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, con la sigla A.N.F., **caratterizzata dal logo della stella a otto punte riprodotto nel presente statuto.**
- II. Ad essa possono aderire anche i praticanti avvocati.

2 - Scopi

- I. L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, in autonomia e indipendenza da qualsiasi movimento, o partito politico, od organizzazione sociale; e con esclusione di ogni scopo di lucro:
 - A. promuove e rafforza il processo di realizzazione della rappresentanza unitaria dell'avvocatura italiana;
 - B. opera per l'affermazione del diritto inviolabile di azione e di difesa quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini, e presupposto fondamentale per lo sviluppo democratico del paese nel rispetto dei principi costituzionali; attuando ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono o rendono difficile il diritto di azione e di difesa, anche realizzando forme di patronato difensivo, gestite esclusivamente dalle istituzioni forensi, per la difesa dei più deboli;
 - C. si adopera per garantire ad ogni cittadino un'equa e pubblica udienza davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, costituito secondo legge, al fine della determinazione in tempi ragionevoli sia dei suoi diritti e doveri sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta impegnandosi inoltre perché sia data piena attuazione all'art. 111 della Costituzione in tutti i procedimenti;
 - D. svolge la propria attività in armonia con le linee di sviluppo della collettività europea, in rapporto con le associazioni forensi e partecipando ad organismi internazionali;
 - E. svolge funzioni di tutela sindacale a favore degli iscritti e, indirettamente, di tutti gli avvocati.
 - F. si impegna nella individuazione degli interessi e degli obiettivi comuni a tutte le libere professioni intellettuali, cooperando, per la tutela ed il raggiungimento degli stessi, con tutti i soggetti rappresentativi delle dette professioni;
 - G. si impegna affinché:
 1. si realizzi un modello giurisdizionale tendenzialmente unico che, nell'equilibrio delle separate funzioni dell'avvocatura e della magistratura, contribuisca a realizzare la legalità;
 2. siano salvaguardati i principi di terzietà, indipendenza ed autonomia del giudice e della piena responsabilità di tutti i soggetti del processo;
 3. sia riconosciuto il rango costituzionale dell'esercizio della difesa e sia costituita l'avvocatura come ordine autonomo ed indipendente, partecipe a pieno titolo sia allo studio ed alla formazione delle norme che interessano la giustizia sia alla gestione dell'amministrazione giudiziaria a livello nazionale e territoriale;



4. siano tutelati il prestigio e gli interessi morali ed economici degli avvocati nonché dei giovani che intendono avviarsi alla professione, attraverso:

a) una rigorosa formazione professionale correlata a un costante processo di aggiornamento anche a livello di diritto comunitario e di conoscenza dei sistemi giudiziari dell'unione europea,

b) un adeguato sistema di remunerazione e di sicurezza sociale per i professionisti forensi,

c) un rigoroso controllo dell'esercizio della professione forense sulla base di una deontologia codificata,

d) **l'istituzione presso ogni singola ATA di sezioni Giovani che favoriscano e promuovano la tutela professionale degli iscritti con età inferiore ai 40 anni;**

H. favorisce la tutela dei diritti attraverso l'accesso dei cittadini alla giustizia;

I. **promuove la formazione e l'aggiornamento professionale, anche attraverso l'istituzione al suo interno di sezioni specializzate e/o la creazione di distinti enti e/o organismi partecipati da ANF e/o l'organizzazione e la gestione di scuole e/o di corsi di alta formazione per il conferimento dei titoli di specializzazione,** nonché ogni altra iniziativa per il miglioramento della qualità ed affidabilità delle prestazioni intellettuali rese dagli studi legali, contribuendo all'approfondimento ed alla divulgazione dei problemi della società moderna per adeguare il diritto sostanziale e processuale alle esigenze della collettività nazionale nel contesto europeo, anche istituendo biblioteche e videoteche a disposizione degli associati.

J. **promuove** la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché ogni altra iniziativa per il miglioramento della qualità ed affidabilità delle prestazioni intellettuali rese dagli studi legali, contribuendo all'approfondimento ed alla divulgazione dei problemi della società moderna per adeguare il diritto sostanziale e processuale alle esigenze della collettività nazionale nel contesto europeo, anche istituendo biblioteche e videoteche a disposizione degli associati;

K. **promuove** iniziative, organizza seminari ed incontri sulle suddette attività, ivi comprese quelle inerenti la tutela generale sia dei diritti sia degli interessi diffusi dei cittadini, favorendo interventi stragiudiziali e giudiziali per la riaffermazione e tutela degli stessi;

L. **partecipa** ad enti, associazioni e fondazioni che svolgano attività ed abbiano scopi analoghi ai propri, promuovendone la costituzione.

3 - Patrimonio

I. Il patrimonio dell'Associazione Nazionale Forense è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni.

II. ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo.

III. Entro il mese di febbraio, il segretario generale, o il suo delegato alla tesoreria, nella prima riunione del consiglio nazionale convocata nel corso di ciascun anno solare, presenta il



bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo per l'esercizio iniziato, entrambi corredati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. Tali atti sono messi a disposizione di tutti i soci che ne possono liberamente ottenere copia.

- IV. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- V. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
- VI. In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale Forense e di sua estinzione il consiglio nazionale nominerà un liquidatore il quale al termine della liquidazione devolverà il patrimonio utile netto residuo all'ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4 - Soci dell'Associazione Nazionale Forense

- I. Sono soci dell'Associazione Nazionale Forense tutti gli avvocati e i praticanti avvocati, regolarmente iscritti all'ordine ed esercenti effettivamente la professione, nonché gli avvocati titolari di pensione erogata dalla Cassa Forense, che appartengono ad un'associazione territoriale di cui al successivo art. 5, aderente all'Associazione Nazionale Forense ed operante nel circondario dell'ordine di iscrizione.
- II. Ove nel distretto dell'ordine di iscrizione non operi alcuna associazione aderente all'Associazione Nazionale Forense l'iscrizione individuale è ammessa presso la sede centrale dell'Associazione Nazionale Forense.

5 - Associazioni territoriali aderenti all'Associazione Nazionale Forense

- I. Possono aderire all'Associazione Nazionale Forense, previa richiesta accolta dal consiglio nazionale, le associazioni e i sindacati territoriali forensi che siano costituiti da almeno 10 iscritti che condividano gli scopi, gli obiettivi e le iniziative dell'Associazione Nazionale Forense.
- II. Le associazioni ed i sindacati territoriali aderenti hanno autonomia regolamentare, amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio, a norma del codice civile, per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
- III. Essi sono regolamentati da norme autonomamente deliberate che non devono essere in contrasto con i principi del presente statuto e che devono prevedere, per la elezione dei propri organismi dirigenti nonché dei delegati al congresso e dei consiglieri nazionali dell'Associazione Nazionale Forense, il rispetto delle minoranze con l'attuazione del principio del voto limitato di cui all'art. 8.
- IV. I rappresentanti delle Associazioni Territoriali Aderenti all'ANF compongono la consulta dei rappresentanti ATA, la quale, con funzione meramente consultiva, sarà periodicamente **convocata e coordinata dal Presidente del Consiglio Nazionale**, al fine di migliorare l'informazione e la divulgazione dei deliberati e delle iniziative promosse dal consiglio nazionale e dal segretario stesso.



5 bis - Coordinamento delle associazioni territoriali

- I. **In ogni Regione, tre o più Associazioni territoriali ivi presenti, aderenti ad ANF ed in regola con il versamento delle quote, possono designare un proprio Coordinatore da individuarsi tra i segretari delle ATA aderenti, dandone comunicazione al Segretario Generale ed al Presidente Nazionale di ANF.**
- II. **Il Coordinatore:**
 - a) **coordina in ambito esclusivamente regionale le iniziative delle sole ATA che lo hanno designato, nel rispetto delle funzioni degli organi statutari dell'ANF di cui all'art. 8 e delle autonomie delle singole ATA regionali non aderenti all'iniziativa;**
 - b) **promuove la creazione di nuove sedi di ATA territoriali ai livelli circondariali;**
 - c) **partecipa senza diritto di voto nelle adunanze del Consiglio Nazionale.**

6 - Affiliazioni

- I. Associazioni forensi autonome, anche a carattere nazionale, possono affiliarsi all'Associazione Nazionale Forense e partecipare ai lavori del consiglio nazionale con propri delegati con diritto ad un solo voto, secondo le modalità appositamente stabilite dallo stesso consiglio nazionale, il quale determina anche il contributo annuale dovuto dalle associazioni affiliate.

7 - Diritti e obblighi dei soci

- I. I soci dell'Associazione Nazionale Forense hanno tutti pari diritti a tempo indeterminato essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; essi godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche ed hanno tutti, alle condizioni di cui alle norme statutarie, diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal consiglio nazionale.
- II. Il versamento del contributo annuale viene eseguito a cura dell'associazione aderente di appartenenza del socio ovvero direttamente alla sede centrale dell'Associazione Nazionale Forense nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 e dell'art. 6.
- III. La qualità di socio non è in alcun modo trasmissibile e si perde:
 - a) per morte o per dimissioni
 - b) per cancellazione dall'albo di appartenenza
 - c) per espulsione deliberata e motivata dai competenti organi statutari.



- IV. La quota di partecipazione sociale e il contributo associativo non sono trasmissibili né rivalutabili.

8 - Organi, cariche e incompatibilità

- I. Sono organi dell'Associazione Nazionale Forense:
- A. il Congresso,
 - B. il Consiglio Nazionale,
 - C. il Segretario Generale,
 - D. il Direttivo Nazionale,
 - E. il Tesoriere,**
 - F. il Collegio dei Revisori dei conti,
 - G. il Collegio dei Probiviri.
- II. Gli organi di cui alle lettere B), C), D), E), F) **e G)** del comma precedente durano in carica fino al successivo congresso ordinario salva la proroga di diritto fino all'effettiva sostituzione.
- III. Le elezioni a qualsiasi carica devono avvenire sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi.
- IV. Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.
- V. Le cariche di segretario generale e di presidente del consiglio nazionale sono incompatibili, a pena di decadenza di diritto, con le cariche di componente del consiglio nazionale forense, di consigliere di amministrazione della Cassa di Previdenza Avvocati, di componente della giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e con quella di presidente del consiglio dell'ordine.
- VI. Le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili consecutivamente soltanto per un mandato.

9 - Il Congresso

- I. Il congresso è convocato dal consiglio nazionale e si svolge in via ordinaria ogni tre anni.
- II. Esso determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell'azione dell'Associazione Nazionale Forense.
- III. I lavori dell'assemblea sono disciplinati dal regolamento congressuale approvato dal primo consiglio nazionale successivo a quello della elezione degli organi statutari.
- IV. Al congresso possono partecipare tutti i soci ma hanno diritto di voto solo i delegati eletti dalle associazioni aderenti nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento congressuale. Le associazioni affiliate di cui al precedente art. 6 hanno diritto ad un solo delegato con diritto di voto.
- V. Il congresso può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del consiglio nazionale aventi diritto di voto.
- VI. Il presidente del congresso che ha proceduto all'elezione del consiglio nazionale come disposto dall'art. 10 convoca la riunione del consiglio nazionale, da tenersi entro quaranta giorni dalla



fine del congresso, per i suoi adempimenti statutari; nelle more, egli assume la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale Forense.

- VII. La convocazione del congresso è effettuata mediante comunicazione della relativa delibera del consiglio nazionale a tutte le associazioni aderenti e a tutti i soci iscritti direttamente, a mezzo di posta raccomandata ovvero mediante telefax o posta elettronica. Le delibere congressuali sono pubblicate attraverso l'organo di stampa ufficiale dell'associazione o con mezzo equipollente.
- VIII. Ai fini di cui all' 111 del TUIR ed a ogni altro fine tributario si considera assemblea sovrana dei soci, degli associati e dei partecipanti, il congresso convocato secondo le norme che precedono.

10 - Il consiglio nazionale

- I. Il consiglio nazionale attua i deliberati congressuali e definisce **le linee guida della** politica dell'associazione **fornendo indicazioni generali** al segretario generale ed al direttivo nazionale.
- II. Il consiglio nazionale è composto:
- dai membri eletti dalle associazioni territoriali aderenti in ragione di uno ogni settanta iscritti o frazione superiore a venticinque.
Le ATA che in questo ambito eleggono un numero di consiglieri non inferiore a 5 dovranno necessariamente eleggerne almeno uno con età interiore ai 40 anni.
Il computo degli iscritti è effettuato con riferimento alla media delle quote annuali effettivamente pagate nell'anno del congresso e nel biennio precedente; in caso di necessità di sostituzione o di revoca, l'elezione del sostituto spetta all'associazione territoriale aderente che aveva eletto il consigliere nazionale **sostituito o revocato;**
 - dal rappresentante in carica di ciascuna associazione territoriale aderente, qualunque sia il numero dei suoi iscritti;
 - dai membri eletti dal congresso fra tutti gli iscritti ai lavori dell'assemblea congressuale in numero pari ad una volta e mezzo quello delle sedi aderenti all'Associazione alla data di apertura del Congresso; in caso di necessità di sostituzione il sostituto è eletto dal consiglio nazionale in carica con voto che riporti la maggioranza dei tre quarti dei partecipanti alla votazione.
- III. Possono partecipare ai lavori del consiglio nazionale i membri eletti dalle associazioni territoriali aderenti e affiliate in regola con il pagamento delle quote.
- IV. Il consiglio nazionale nella sua prima seduta, che viene convocata dal presidente del congresso, convalida la nomina dei consiglieri nazionali, elegge fra i suoi componenti il presidente del consiglio nazionale, due vice-presidenti del consiglio nazionale, il segretario generale **nonché, su indicazione di quest'ultimo, i membri del Consiglio Direttivo ed il tesoriere.**
Il Consiglio nazionale elegge altresì, anche tra estranei, il collegio dei revisori dei conti.



- V. Il consiglio nazionale è presieduto dal suo presidente che lo convoca d'ufficio almeno due volte l'anno; deve comunque essere convocato su richiesta del segretario generale o di almeno un quinto dei membri del consiglio. La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun membro del consiglio per posta raccomandata o per telefax ovvero per posta elettronica.
- VI. Il consiglio nazionale delibera sulle richieste di adesione all'Associazione Nazionale Forense di associazioni territoriali con facoltà di attribuire ad esse una rappresentanza all'interno del consiglio stesso secondo i criteri di cui al precedente comma II lettere a) e b); delibera altresì **sull'istituzione al suo interno di sezioni specializzate e/o la creazione di distinti enti e/o organismi partecipati da ANF e/o l'organizzazione e la gestione di scuole e/o di corsi di alta formazione per il conferimento dei titoli di specializzazione**, sulle richieste di iscrizione di soci singoli, sull'esclusione di associazioni aderenti e sull'espulsione di soci singoli. Delibera, infine, sulle richieste di affiliazione ai sensi del precedente art. 6.
- VII. Il consiglio nazionale approva i bilanci preventivi e consuntivi, previo parere del collegio dei revisori dei conti. A maggioranza assoluta dei propri componenti può deliberare - determinandone le modalità per l'espletamento e per l'applicazione dell'esito - l'indizione di referendum propositivo fra i soci onde conoscerne l'opinione su questioni di particolare interesse.
- VIII. Le sessioni del consiglio nazionale sono validamente costituite con la presenza di almeno un quinto dei suoi membri; non sono ammesse deleghe ad eccezione che per i consiglieri nazionali di cui al comma 2 lett. b) che possono conferire la delega ad altro consigliere nazionale che non può essere portatore di più di una delega.
- IX. Per le deliberazioni relative all'elezione del presidente e dei due vice presidenti, del segretario generale e del direttivo nonché per quelle relative alle mozioni di sfiducia che riguardino i detti organi la sessione è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri del consiglio.
- X. Le deliberazioni del consiglio nazionale, ove non sia diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti e vengono pubblicate mediante deposito del relativo verbale presso la segreteria organizzativa a disposizione di tutti i soci che ne possono liberamente ottenere copia.
- XI. L'elezione del presidente e dei due vice presidenti avviene a scrutinio segreto con separate votazioni; per l'elezione dei due vice presidenti l'espressione di voto è uninominale.
- XII. L'elezione del segretario generale e del direttivo nazionale avviene a scrutinio segreto con unica votazione sulle proposte di composizione dell'organo e di indicazioni programmatiche fornite dai candidati alla carica di segretario generale. In caso di più candidati, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza assoluta dei votanti, si procede al ballottaggio fra i due che hanno riportato più voti; in questa occasione i candidati possono modificare la proposta di composizione del direttivo.
- XIII. Il direttore responsabile degli organi di stampa, ove non sia consigliere nazionale, partecipa alle riunioni del consiglio quale componente di diritto così come il Presidente onorario.

11 - Il presidente e i vice presidenti del consiglio nazionale



- I. Il presidente del consiglio nazionale:
 - a) convoca e presiede il consiglio,
 - b) determina l'ordine del giorno delle sessioni del consiglio,
 - c) comunica al direttivo Nazionale e alle associazioni aderenti o affiliate i deliberati del consiglio,
 - d) partecipa personalmente, o mediante delega a uno dei due vicepresidenti, alle riunioni del direttivo, senza diritto di voto;
- e) **convoca la consulta della ATA, la presiede e la coordina.**
- II. I vice presidenti coadiuvano il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, e il vice presidente più anziano per iscrizione all'albo lo sostituisce in caso di suo impedimento.

12 - Il Segretario Generale

- I. Il segretario generale ha la rappresentanza politica, legale e amministrativa dell'Associazione Nazionale Forense; dirige, coadiuvato dal direttivo, tutte le attività necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione dei deliberati del consiglio nazionale.
- II. Il segretario generale nella prima riunione del direttivo nomina il responsabile organizzativo ed il responsabile della comunicazione scegliendoli fra i membri del direttivo.
- III. Il segretario generale designa propri sostituti per le ipotesi di suo temporaneo impedimento.
- IV. Il segretario generale convoca, inoltre, la consulta dei rappresentanti ATA di cui all'art. 5, IV comma, al fine di migliorare l'informazione e la divulgazione dei deliberati e delle iniziative promosse dal consiglio nazionale e dal segretario stesso.

13 - Il Direttivo Nazionale

- I. Il direttivo coadiuva il segretario generale nell'espletamento delle sue funzioni ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei votanti.
- II. **Il direttivo è composto da un minimo di sei membri ad un massimo di dieci, di cui almeno uno dovrà preferibilmente essere di età inferiore ai 40 anni, nonché dal Tesoriere; in caso di necessità di sostituzione di un membro del direttivo o di nomina di nuovi membri dello stesso, vi provvede il consiglio nazionale su proposta motivata del segretario generale.**
- III. **Alle riunioni del direttivo può, ove si trattino argomenti di sua competenza, anche il Tesoriere, ma con funzioni consultive e senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Segretario Generale.**
- IV. Il direttivo si scioglie, con la conseguente decadenza del segretario generale, a seguito di:
 - a) dimissioni della maggioranza dei suoi componenti,
 - b) sfiducia votata dal consiglio nazionale,
 - c) dimissioni o di impedimento non temporaneo del segretario generale.
- V. **Nell'ipotesi di scioglimento del direttivo il Presidente del Consiglio Nazionale provvede, entro dieci giorni, alla convocazione del consiglio stesso che deve riunirsi entro i successivi trenta giorni affinché proceda a nuove**



elezioni; sino all'elezione del nuovo Segretario Generale, quello dimissionario potrà compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione e/o rappresentanza.

14 – Il Tesoriere

- I. **Il Tesoriere Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale con voto segreto e a maggioranza.**
- II. **Il Tesoriere coadiuva il Segretario Generale nella gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione. Partecipa alle riunioni del direttivo, con funzioni consultive ma senza diritto di voto, allorquando vi siano deliberazioni che possano determinare impegni di spesa.**

15 - Il Collegio dei revisori dei conti

- I. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio nazionale anche al di fuori dei propri membri; esso è convocato e presieduto dal componente più anziano di età.
- II. Mancando per qualsiasi causa uno dei componenti effettivi, gli subentra il supplente più anziano.
- III. Il collegio dei revisori dei conti controlla, con ampi poteri ispettivi esercitabili disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti, le entrate e le uscite di cassa, riscontra i documenti giustificativi, esamina preventivamente i bilanci preventivi e consuntivi e allega ad essi la propria relazione.

16 - Il Collegio dei probiviri

- I. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal congresso tra gli iscritti alle associazioni aderenti.
- II. L'appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altro incarico nell'Associazione Nazionale Forense.
- III. Il collegio dei probiviri dura in carica fino al successivo congresso ordinario in quanto conservino la qualità di iscritti ad un'associazione aderente; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente; il consiglio nazionale reintegra il collegio dei probiviri sino al successivo congresso ordinario.
- IV. Compito del collegio dei probiviri è giudicare sulle controversie fra soci singoli dell'Associazione Nazionale Forense o fra associazioni aderenti e l'Associazione Nazionale Forense stessa, ad esclusione delle questioni di natura politica per le quali è competente esclusivamente il consiglio nazionale.
- V. Il collegio dei probiviri giudica inoltre sulla lealtà, probità e correttezza nei confronti dell'Associazione Nazionale Forense di chiunque sia componente di un organo dell'associazione.



17 - Revisione dello statuto

- I. Modifiche al presente statuto possono essere apportate dal congresso, che espressamente fin dalla convocazione abbia tali proposte all'ordine del giorno, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.

18 - Norme finali

- I. La costituzione dell'Associazione Nazionale Forense è effetto della confluenza culturale, morale e politica delle due associazioni denominate "Assoavvocati - Confederazione Nazionale delle Associazioni Sindacali Forensi d'Italia" e "Sindacato Nazionale degli Avvocati - Federavvocati". Essa succede nelle posizioni politiche e culturali nonché nell'uso dei nomi, dei simboli e degli emblemi delle predette associazioni, fermo rimanendo che tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi attualmente esistenti rimangono a favore o a carico delle predette associazioni stesse, gestiti dai rispettivi liquidatori.
- II. Il consiglio nazionale provvede nella sua prima riunione ad approvare il regolamento per i suoi lavori; fino a che quest'ultimo non sia approvato, i lavori del consiglio nazionale sono disciplinati dal suo presidente.

Sindacato Avvocati di Bari – aderente ANF
Il Segretario
Luigi Pansini